CAPITOLATO SPECIALE

PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:
RITIRO E TRASPORTO E RECUPERO DEI FANGHI ESSICCATI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI ESSICCAMENTO DI VILLA AGNEDO GESTITO DALLA SOCIETA' SEA S.p.A. E PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Art. 2 Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

Art. 3 Obblighi a carico dell'appaltatore e della stazione appaltante

Art. 4 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto

Art. 6 Durata del contratto

Art. 7 Importo del contratto

Art. 8 Direttore dell'esecuzione del contratto

Art. 9 Avvio dell'esecuzione del contratto

Art. 10 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Art. 11 Variazioni quantitative e qualitative

Art. 12 Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

Art. 13 Controlli sull'esecuzione del contratto

Art. 14 Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

Art. 15 Cessione dei crediti derivanti dal contratto

Art. 16 Subappalto

Art. 17 Tutela dei lavoratori

Art. 18 Sicurezza

Art. 19 Elezione di domicilio dell'appaltatore

Art. 20 Tutela della riservatezza e trattamento dei dati

Art. 21 Cauzione definitiva

Art. 22 Obblighi assicurativi

Art. 23 Penali

Art. 24 Risoluzione del contratto per inadempimento

Art. 25 Forza maggiore

Art. 26 Clausole di risoluzione espressa

Art. 27 Recesso

Art. 28 Definizione delle controversie

Art. 29 Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 30 Spese contrattuali

Art. 31 Norma di chiusura

Art. 32 Quantitativi di fango da ritirare e sue caratteristiche

Art. 33 Localizzazione e prelievo

Art. 34 Modalità di esecuzione del servizio

Art. 35 Orario e ritiro dei fanghi

Art. 36 Trasporto

Art. 37 Eventi eccezionali e chiamate d'emergenza

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di ritiro, trasporto e recupero dei fanghi essiccati prodotti dall'impianto di essiccamento di Villa Agnedo sito in loc. Campagna, gestito dalla Società Sea S.p.A. e provenienti dagli impianti di depurazione della Provincia di Trento, nella misura e secondo le modalità indicate nel prosieguo del Capitolato.
2. Le caratteristiche del fango essiccato oggetto del servizio sono descritte nel documento di descrizione del rifiuto, allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. L'appaltatore dovrà garantire le seguenti attività: servizio di prelevamento di rifiuto allo stato polverulento non pericoloso (fanghi essiccati codice CER 19 08 05) prodotto nell'ambito dell'impianto di essiccamento di Villa Agnedo gestito dalla Società Sea S.p.A. nel Comune di Villa Agnedo e successivo trasporto, conferimento e recupero presso un impianto regolarmente autorizzato con provvedimento in corso di validità.
2. L'impianto individuato per l'attività di recupero non potrà essere cambiato salvo quanto disposto dagli artt. 3 c. 6 e 25 del presente capitolato speciale d'appalto.
3. I quantitativi di fango da ritirare, trasportare e recuperare sono riportati all'art. 32 del presente Capitolato Speciale
4. L'appaltatore riconosce che l'assegnazione del servizio non costituisce esclusiva ed in particolare che il servizio potrà essere ridotto, sospeso o concluso anticipatamente.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'appaltatore e della stazione appaltante

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. L'appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari o utili per la migliore prestazione del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'appaltatore dovrà:
(A) adempiere puntualmente le disposizioni di contratto;
(B) richiedere ed ottenere alle autorità competenti le Autorizzazioni necessarie per la prestazione del servizio;
(C) prestare il servizio nel rispetto degli adempimenti prescritti dalle norme in vigore;
(D) prima dell'inizio del servizio l'Appaltatore dovrà:

D(1) trasmettere al Committente il DVR, corredandolo, se del caso, della valutazione dei rischi derivanti da esposizione agli agenti fisici di cui all'articolo 181 del D.Lgs. n.81/2008, in particolare per le attività comportanti esposizione al rischio rumore (con riportata la fonte documentale cui si è fatto riferimento), vibrazioni, agenti chimici e campi elettromagnetici;

D(2) trasmettere al committente la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali (inclusa la cassa edile) assicurativi ed antinfortunistici;

D(3) consegnare al committente l'elenco del personale impiegato per la prestazione dei Servizi con indicazione, per singolo dipendente, di:

(a) dati anagrafici;

(b) eventuali qualifiche (per i dipendenti qualificati nell'Albo anche le informazioni relative allo specifico profilo professionale);

(c) data di assunzione (e specificazione della data di cessazione del rapporto di lavoro nel caso di dipendenti a tempo determinato);

(d) posizione previdenziale ed assicurativa;

D(4) consegnare al committente l'elenco del personale di eventuali Subcontraenti;

(E) trasmettere periodicamente al committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

(F) comunicare tempestivamente al committente:

F(1) ogni variazione degli elenchi di cui all'art. 3 punti (D)(2) e (D)(3);

F(2) un aggiornamento mensile di tali informazioni;

F(3) ogni variazione delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio, con particolare riferimento all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori;

(G) verificare, controllare ed autorizzare ogni attività di fornitura e prestazione di servizi da parte di subcontraenti, dando evidenza dei controlli tecnici ed amministrativi effettuati;

(H) allestire e gestire le attività in conformità al contratto ed alle norme in vigore;

(I) collaborare con il committente per la tempestiva e corretta contabilizzazione del servizio;

(J) redigere rapporti mensili dei servizi prestati indicando:

J(1) i trasporti dei servizi prestati riferiti ai mezzi impiegati ed agli impianti di destinazione;

J(2) eventuali servizi svolti in "Economia".

(K) stipulare le polizze assicurative di garanzia previste dall'art. 22 del capitolato e consegnarle all'Amministrazione entro 7 giorni dalla stipulazione del contratto di appalto;

(L) consegnare la copia conforme all'originale dei documenti di cui all'art. 41, comma 2, entro 7 giorni dalla stipulazione del contratto di appalto

(M) dotarsi di una casella di posta elettronica certificata – PEC -.("Posta certificata")

5. Ulteriori obblighi dell'impresa:

a) La scelta del sistema di recupero adottato e della composizione dell'attrezzatura necessaria all'espletamento del servizio spettano all'Impresa, nel rispetto della normativa vigente in materia.

b) Il recupero dei fanghi oggetto del servizio, effettuato secondo le modalità prescelte dall'aggiudicatario, dovrà comunque avvenire presso un impianto regolarmente autorizzato e gestito secondo quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. o da analoghe norme nazionali adottate in applicazione delle Direttive europee in materia di protezione dell'ambiente e gestione dei rifiuti, che l'impresa aggiudicataria dovrà produrre in fase di offerta.

6. In caso di fermo impianto della ditta aggiudicataria del servizio, l'appaltatore si impegna, per il solo tempo strettamente necessario, e previa autorizzazione della stazione appaltante, a trovare un impianto di destinazione con le stesse caratteristiche, fermo restando che l'impianto alternativo sia autorizzato a trattare/trasportare rifiuti codice CER 190805 e che il prezzo totale resti invariato (anche se l'impianto alternativo fosse più lontano).

7. L'Appaltatore si obbliga a rispettare pienamente le norme tecniche contenute nel presente Capitolato Speciale.

Prima dell'inizio del servizio la Stazione appaltante si impegna, al momento dell'affidamento del servizio, e in presenza sia della Società Sea S.p.A. sia della ditta vincitrice dell'appalto, a redigere un verbale che riporti quali saranno i comportamenti, a norma del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza e sul Lavoro, necessari al fine di eliminare qualsiasi rischio di interferenza tra i lavoratori.

Art. 4 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile;
b. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
c. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*", per quanto applicabili;
d. le norme del codice civile;
e. il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*"
f. T.U.L.P.: Decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41Legisl. "*Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti*";
g. eventuale normativa provinciale o regionale specifica del luogo di recupero.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
   a.1) il presente capitolato speciale d'appalto;
   a.2) l'offerta economica dell'appaltatore.

Art. 6 – Durata del contratto

1. Il Servizio ha inizio dalla data di consegna del servizio, e ha durata di anni 3 (tre).

Art. 7 - Importo del contratto

1. Per l'espletamento del servizio di ritiro e trasporto dall'impianto di essiccamento di Villa Agnedo fino all'impianto di destino e di recupero dei fanghi essiccati, l'Impresa riceverà dalla Provincia il compenso unitario riferito ad una tonnellata di fango ritirato e smaltito, pari all'importo risultante dal verbale di aggiudicazione.
2. Pertanto l'Amministrazione corrisponderà all'Impresa aggiudicataria del servizio l'importo risultante dal verbale di aggiudicazione, moltiplicato per la quantità di fango ritirato e smaltito.
3. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'affidatario in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
4. S'intendono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri e le spese incorse dall'appaltatore per l'allestimento, il mantenimento e lo sgombero delle attività, lo smaltimento dei materiali di risulta, ed ogni altro onere e/o spesa comunque derivante dall'esecuzione del contratto.
5. I prezzi indicati sono fissi ed invariabili anche in deroga a quanto disposto dall'art. 1664 del Codice Civile e devono intendersi comprensivi delle forniture di materiali, attrezzature, mezzi

d'opera, noli, opere provvisionali e manodopera nonché di ogni accorgimento tecnico e/o manufatto necessario per la migliore prestazione dei servizi in conformità ai Documenti Contrattuali.
6. Il prezzo offerto sarà vincolante anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali Varianti, di riduzione dell'entità dei Servizi o Servizi supplementari commissionati in corso d'opera.
7. In considerazione della natura del Contratto, l'Appaltatore riconosce che il Corrispettivo potrà variare, in aumento o diminuzione, in base all'entità ed alla tipologia di Servizi effettivamente prestati. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa di risarcimento o indennizzo nel caso in cui l'entità dei Servizi effettivamente prestati sia inferiore a quella preventivata e, di conseguenza, il Corrispettivo venga pagato in misura ridotta.
8. Trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di stipulazione del contratto, lo stesso è sottoposto al meccanismo della revisione prezzi in conformità all'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 e s.m., o in carenza dei criteri di cui all'art. 7 del Codice dei Contratti, per il calcolo del prezzo relativo all'anno n, il nuovo corrispettivo verrà calcolato applicando al prezzo precedente l'incremento percentuale annuale (dell'anno "n-1" rispetto all'anno "n-2") dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI).
9. Gli oneri di sicurezza propri dell'Appaltatore e/o dei Subcontraenti quali datori di lavoro rimangono a loro rispettivo carico e dovranno essere considerati nella preparazione dell'Offerta e nell'elaborazione dei rispettivi DVR/POS.

Art. 8 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.
Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 9 - Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'avvio del servizio avverrà dopo la stipula del contratto.
2. Vista l'urgenza di dare inizio al recupero dei fanghi, il servizio potrà essere affidato anche nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 11, comma 12, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.
3. L'Amministrazione si riserva di sottoscrivere il contratto solo dopo l'acquisizione da parte dell'Appaltatore di tutte le autorizzazioni e documentazioni previste dalla legge.
4. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
5. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Art. 10 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 11 - Variazioni quantitative e qualitative

1. Per la disciplina delle varianti introdotte dalla stazione appaltante si applica l'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*". Nessuna variazione o modifica al contratto

può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.
2. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire, fino a un quinto dell'importo del contratto, le eventuali prestazioni in aggiunta o in diminuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, senza il diritto di alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
3. Il quantitativo minimo, pari a 2.500 tonnellate annue, viene garantito salvo che, per cause eccezionali, l'impianto di essiccamento dei fanghi non possa essere in funzione.

Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La fatturazione ha cadenza mensile.
2. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte della stazione appaltante della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
4. Successivamente all'autorizzazione del Committente all'emissione della fattura di cui al comma 3 l'Appaltatore dovrà inviare al Committente, agli indirizzi da questo comunicati, le relative fatture con indicazione del numero di Contratto, del codice CIG, del numero di estratto conto, del periodo di riferimento e dell'aliquota IVA applicabile.
Alla fattura mensile dovranno essere allegate le fotocopie delle quarte copie dei formulari di trasporto dei fanghi essiccati, corredate dei cedolini di pesata presso l'impianto di destino e debitamente sottoscritte dal destinatario.
5. Il Committente pagherà gli importi fatturati dall'Appaltatore a 30 (trenta) giorni, fine mese, dalla data della rispettiva fattura dall'attestazione di regolarità della prestazione, fermo restando il diritto del Committente di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino al permanere di eventuali inadempimenti dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali.
6. Qualora il servizio sia stato consegnato nelle more della stipula del contratto, i pagamenti potranno avvenire solo dopo la stipula del contratto stesso, senza che per ciò l'impresa possa reclamare interessi o indennizzi di sorta.
7. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia)* in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzierà le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere all'amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
4. La provincia si riserva il diritto di verificare che le modalità di recupero dei fanghi ritirati siano conformi alle disposizioni normative vigenti;
5. La provincia si riserva il diritto di verificare la regolarità delle modalità di pesatura da parte dell'Impresa e di indicare un'eventuale pesa alternativa.

Art. 14 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 116 del D.Lgs n. 163/2006, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 15 – Cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'amministrazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 16 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art 118 del D.Lgs. n. 163/2006, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, dovrà assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, pena il diniego dell'autorizzazione e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato.
3. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo dei servizi da subappaltare ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 17 – Tutela dei lavoratori

1. L'Impresa è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per la categoria nel corso di esecuzione del contratto, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale addetto al servizio.

2. L'Impresa solleva da ogni e qualsiasi responsabilità la Provincia Autonoma di Trento in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui al precedente comma, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
3. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
4. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Art. 18 - Sicurezza

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
5. L'appaltatore procurerà che: (i) il personale proprio (ii) il personale di eventuali Subcontraenti; (iii) soggetti terzi che eseguiranno i Servizi previa istruzione circa le norme di sicurezza e sottoscrizione di apposita dichiarazione di manleva in favore del Committente:

(A) rispettino il DVR;
(B) siano provvisti di contrassegno identificativo corredato di fotografia ove necessario;
(C) rispettino le norme antinfortunistiche ed indossino i dispositivi di protezione individuale previsti dalla Legge Applicabile.

6. L'appaltatore dovrà fornire al committente dettagliate informazioni in relazione agli infortuni verificatisi all'interno del Cantiere ed a trasmettere al Committente copia di ogni denuncia di infortunio presentata all'INAIL (o INPS o altro Ente Previdenziale).
7. In caso di inosservanza della Legge Applicabile in materia di sicurezza dalla quale possa derivare pericolo grave ed imminente per la sicurezza dei lavoratori il committente, avrà facoltà di:

(A) sospendere la prestazione dei Servizi fino all'eliminazione della violazione, addebitando all'Appaltatore gli oneri dei ritardi sui termini di esecuzione eventualmente accumulati per effetto della sospensione; nonché
(B) pretendere l'allontanamento del personale dell'Appaltatore che contravvenga ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti la Legge Applicabile.

Art. 19 - Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 20 – Tutela della riservatezza e trattamento dei dati

1. L'appaltatore ha l'obbligo:

- di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza;
- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi di cui al precedente comma sussistono, anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. Gli obblighi di cui al comma 1 non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, che ne dovessero derivare.
6. L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
7. L'appaltatore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.

Art. 21 - Cauzione definitiva

1. L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale calcolato con riferimento a 3 anni di contratto, salvo quanto disciplinato dal comma 1 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante, fermo restando quanto previsto nell'art. 23, comma 4, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del'80 % (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di pagamento di cui all'art. 12, presentato dall'appaltatore, regolarmente vistato dalla stazione appaltante, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 % (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.
4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'appaltatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
6. Nel caso di proroga/rinnovo/integrazione del contratto l'appaltatore dovrà integrare la cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
7. La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo dovrà altresì essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

Art. 22 - Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose della ditta stessa, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili con massimali adeguati al rischio e si obbliga a trasmettere all'amministrazione, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
4. Polizza RCT:
La polizza per la responsabilità civile ("Polizza RCT") a copertura di tutti i Danni causati a terzi da dipendenti, ausiliari, Subcontraenti dell'Appaltatore durante la prestazione dei Servizi. Ai fini di tale polizza saranno considerati terzi anche il Committente ed il CSE nonché i rispettivi dipendenti e/o collaboratori e coloro che sono autorizzati ad accedere al Cantiere.
La polizza dovrà operare anche in caso di colpa grave dell'assicurato e dovrà coprire, in particolare:
(1) Danni a cose di terzi provocati da incendio di cose dell'assicurato ovvero dallo stesse detenute;
(2) Danni a cose in relazione alle quali si prestano i Servizi;
(3) Danni alle cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna ovvero in custodia a qualsiasi titolo;
(4) Danni da interruzioni o sospensioni anche parziali dell'attività;
(5) Danni ad edifici od opere contigue al Cantiere;
(6) Danni da inquinamento accidentale;
Massimale: unico non inferiore ad Euro 3.000.000 per ciascun sinistro.
Polizza RC Dipendenti:
La polizza per la responsabilità civile a copertura di tutti i Danni che il Committente dovesse essere tenuto a risarcire nei confronti di dipendenti, collaboratori, ausiliari e terzi presenti in Cantiere nonché verso i dipendenti e i prestatori di lavoro di Subcontraenti per gli infortuni dagli stessi sofferti nel corso della prestazione dei Servizi anche in conseguenza del comportamento colposo dell'Appaltatore ovvero dei propri dipendenti, collaboratori e ausiliari e dei quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Ai fini di tale polizza saranno considerati terzi anche il Committente ed ogni altro tecnico dallo stesso nominato, così come i dipendenti e/o i collaboratori e/o coloro che sono autorizzati ad accedere al Cantiere.
Massimale: non inferiore ad Euro 3.000.000 per ciascun sinistro e ad Euro 1.500.000 per persona infortunata.
Polizza RC Auto dei mezzi da utilizzare:
La polizza deve prevedere la copertura per inquinamento derivante da sostanze trasportate, anche durante le fasi di carico e scarico, con massimale inferiore ad € 5.000.000.

Art. 23 – Penali

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'art 3 c. 6 l'Appaltatore sarà soggetto ad una penale pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di fermo impianto (dell'Appaltatore), salvo il maggior danno.
2. Qualora la Provincia o il gestore dell'impianto di essiccamento, per evitare il fermo dell'impianto di essiccamento, dovesse sopperire al disservizio dell'Impresa, si applicherà comunque la penale prevista per l'ipotesi di fermo impianto (dell'Appaltatore), salvo il maggior danno.
3. Le suddette penalità verranno applicate salvo il verificarsi di cause di forza maggiore quali: calamità naturali, ordinanze amministrative, eventi di natura tecnica, sospensioni dell'autorizzazione all'esercizio e/o nuove disposizioni legislative che blocchino o limitino la regolare attività dell'impianto di destino ed obblighino l'Impresa a sospendere i ritiri. 4. L'eventuale verificarsi delle circostanze sopra elencate dovrà essere tempestivamente comunicato sia alla scrivente Amministrazione che al gestore dell'impianto di essiccamento.

4. L'applicazione delle penali contrattuali non pregiudica il diritto del committente di avvalersi degli ulteriori rimedi previsti dal contratto o dalla norma per il caso di inadempimento dell'appaltatore né limita la responsabilità dell'appaltatore per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito dal committente.
5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi 1 e 2, superi il 10 % dell'importo contrattuale ovvero in caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni per ciascuno dei termini concordati con la stazione appaltante, la stessa potrà procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Art. 24 - Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R o PEC l'appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
3. In caso di risoluzione per colpa dell'Impresa, questa risarcirà i danni subiti dalla Provincia e le maggiori spese sostenute da questa per provvedere, per la durata convenzionale del contratto, all'espletamento del servizio sia direttamente sia a mezzo di altro assuntore.

Art. 25 – Forza Maggiore

1. L'Appaltatore non sarà considerato inadempiente al Contratto nel caso in cui per causa non imputabile alle Parti, si verifichi un evento (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi a carattere nazionale – diversi da scioperi aziendali dell'Appaltatore -, eventi atmosferici eccezionali, contaminazioni chimiche o biologiche, terremoti, colpi di stato, epidemie, esplosioni, guerre, azioni terroristiche, sabotaggi ed altri atti di ostilità, ecc.) che, ai sensi degli artt. 1256, 1258 e 1463 del Codice Civile, renda impossibile il rispetto dei termini di prestazione dei Servizi fissati dal Committente, a condizione che tale evento costituisca causa determinante del ritardo ("Evento di Forza Maggiore").
2. Non saranno considerati eventi di Forza Maggiore:
   (A) la ritardata esecuzione di una prestazione da parte di un Subcontraente;
   (B) il verificarsi di condizioni meteorologiche avverse ma considerate normali per i luoghi in cui i Servizi devono essere prestati (es. forti piogge);
   (C) ritardi o interruzioni dei lavori causati dal fatto di terzi;
   (D) l'emanazione, imputabile all'Appaltatore, di provvedimenti di Pubbliche Autorità che impediscano, in via temporanea, la prestazione dei Servizi.
3. L'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il verificarsi di un Evento di Forza Maggiore entro 24 (ventiquattro) ore dalla conoscenza dello stesso.
4. In seguito al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, l'Appaltatore non avrà titolo ad integrazioni di Corrispettivo ma esclusivamente ad eventuale proroga dei termini di prestazione dei Servizi per la durata concordata tra le Parti. In ogni caso, l'Appaltatore si impegna a fare tutto quanto possibile per recuperare l'eventuale ritardo nell'esecuzione del Contratto causato dall'Evento di Forza Maggiore e limitare le ulteriori conseguenze negative di tale Evento di Forza Maggiore sull'esecuzione del Contratto.

Art. 26 – Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 24, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione del servizio;
c. subappalto non autorizzato;
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 15 del presente capitolato;
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f. riscontro, durante le "verifiche ispettive" eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di "non conformità" che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del Servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 10, comma 3, del presente capitolato;
g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 23, comma 4, del presente capitolato;
h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
j. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
k. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
l. il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 5 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
m. il venire meno dei requisiti di capacità tecnica richiesti ai fini della partecipazione alla gara totale o parziale, comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva.

2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto o PEC dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 27 – Recesso

E' facoltà della stazione appaltante recedere tramite raccomandata A/R o PEC, ex art. 1671 C.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'appaltatore, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Art. 28 - Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 30 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.
2. Qualora l'appaltatore, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla stazione appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.P.R. n. 252/1998 e del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante procederà ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'appaltatore, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

Art. 31 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.

NORME TECNICHE

Art. 32 – Quantitativi di fango da ritirare e sue caratteristiche

1. L'Appaltatore si impegna a ritirare, trasportare e recuperare, un quantitativo di fango essiccato stimato in quantitativo minimo di 2.500 (duemilacinquecento) tonnellate annue ad un massimo 4.000 (quattromila) tonnellate annue.
I quantitativi comunque dipendono dal funzionamento dell'impianto di essiccamento di Villa Agnedo gestito dalla Società Sea S.p.A. e pertanto il Servizio Gestione degli Impianti – Agenzia per la Depurazione – della Provincia Autonoma di Trento non è nella facoltà di assicurare i quantitativi indicati.
2. Sarà onere e cura dell'impresa procurarsi a proprie spese tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, compresi i container o altri mezzi di trasporto, nel numero occorrente.
3. Il fango essiccato da smaltire avrà le seguenti caratteristiche indicative:
   a) contenuto di SS (sostanza secca) del fango conferito: Min = 80%;
   b) consistenza: polvere.

Art. 33 – Localizzazione e prelievo

1. L'impianto di essiccamento è ubicato in loc. "Campagna" nel comune di Villa Agnedo (TN).
2. Il prelievo sarà effettuato nei giorni lavorativi, intendendo per tali quelli compresi tra il lunedì ed il venerdì di ogni settimana e comunque dipendenti dai giorni di apertura dell'impianto di essiccamento di Villa Agnedo.

Art. 34 - Modalità di esecuzione del servizio

a) Il sistema di recupero dell'Appaltatore dovrà comunque essere in grado di garantire la gestione delle quantità di fango illustrate nel precedente art. 32.
b) L'Appaltatore si obbliga in particolare a procurare a proprie spese i containers o altri mezzi di trasporto necessari all'espletamento del servizio. L'Appaltatore dovrà provvedere a posizionare i mezzi di trasporto, in accordo con l'impresa di gestione dell'impianto di essiccamento, in modo tale da permettere il loro agevole riempimento.
c) L'Appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese, alla pesatura del fango ritirato tramite un sistema di pesatura, con relativo certificato di calibratura; la Stazione appaltante si riserva in ogni momento la possibilità di verificarne la taratura e di indicare un'eventuale pesa alternativa.
d) L'Appaltatore si obbliga a ritirare il fango essiccato in ragione di circa 70-90 tonnellate a settimana con una frequenza tale da garantire sempre la capacità di stoccaggio del silo di pertinenza dell'impianto di essiccamento, in modo da evitare il riempimento totale del silo con conseguente fermo impianto.
e) In particolare nei giorni di venerdì (e nei giorni precedenti festività infrasettimanali) l'impresa si impegna a ritirare il maggior quantitativo possibile di fango essiccato al fine di permettere il regolare funzionamento dell'essiccatore durante il fine settimana e durante i giorni festivi infrasettimanali.
   Tutte le operazioni di movimentazione dei mezzi di trasporto sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 35 - Orario di ritiro dei fanghi

1. Il ritiro dei fanghi provenienti dall'impianto di essiccamento dovrà essere effettuato, previo accordi con il personale dell'impresa che gestisce l'impianto stesso, nei seguenti orari:
   - tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì compreso, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, fra le 8:00 e le 12:30 o fra le 13.30 e le 17.00.

Art. 36 - Trasporto

1. L'Appaltatore si impegna a trasportare i fanghi essiccati agli impianti di recupero mediante idonei automezzi. Il trasportatore è responsabile della regolarità ad ogni effetto degli automezzi utilizzati per il trasporto dovrà inoltre garantire il pronto recupero dei fanghi che per qualunque motivo dovessero essere sparsi lungo il tragitto o nelle fasi di carico e scarico.
2. Nel caso di trasporto con containers, gli stessi dovranno avere le caratteristiche necessarie allo svolgimento del servizio ed essere chiusi anche superiormente.
3. Il trasportatore dovrà essere iscritto all'Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi per i mezzi che intendono utilizzare per il servizio.
Nel caso di partecipazione in A.T.I. tale requisito dovrà essere posseduto dal componente che esercita il trasporto.
4. L'Appaltatore dovrà garantire il possesso di almeno n. 2 automezzi autorizzati al trasporto del rifiuto oggetto del servizio.

Art. 37 - Eventi eccezionali e chiamate d'emergenza

1. In considerazioni di eventi meteorologici eccezionali l'Appaltatore si impegna a far intervenire, su chiamata del committente, con la massima sollecitudine possibile e comunque entro e non oltre le 36 ore dalla richiesta, ulteriori mezzi e personale, oltre a quelli normalmente destinati all'attività quotidiana di cui all'art. 3, tali da permettere il raggiungimento dei quantitativi massimi conferibili agli impianti.
2. In caso di eventi eccezionali l'Appaltatore si impegna a far intervenire una o più mezzi anche nei giorni festivi e/o in notturna, entro e non oltre le 24 ore dalla richiesta senza per questo richiedere ulteriori compensi o indennizzi.

R&C Lab S.r.l.
Via Retrone 29/31
36077 Altavilla Vicentina VI - Italy
Tel: +39 0444 349040 Fax: +39 0444 349041
E-mail: rc@rclabsrl.it Website: www.rclabsrl.it

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Spett.le
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Piazza Dante, 15
38122 TRENTO (TN)

Data: 26/09/2014

Rapporto di prova Nr. 77007 - 14

DATI CAMPIONE:

Identificazione: 25046/2
Matrice: Fango
Descrizione dichiarata: Fanghi essiccati
Data ricevimento: 19/08/2014 *Ora ricevimento:* 08:30
Trasportato da: Cliente
Stato di arrivo in laboratorio: Idoneo
Data inizio prove: 20/08/2014 *Data fine prove:* 05/09/2014

DATI CAMPIONAMENTO:

Data campionamento: 18/08/2014 *Ora campionamento:* 13:45
Campionato da: Tecnico Provincia Autonoma di Trento - Agenzia per la Depurazione
Luogo di campionamento: Impianto di Villa Agnedo (TN) - Loc. Campagna
Punto di campionamento: Non comunicato

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio. I campioni, se non esauriti nel corso della prova, vengono conservati presso il laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

Risultati delle Prove (C)

	Prove	Unità di misura	Valore	(I) Incertezza estesa Interv. fiduciario	(L) Limiti di riferimento	(N) Limite di rilevabilità	Metodo di prova
*	STATO FISICO		Solido non polverulento				MIP-658 2008 Rev 1.0
*	COLORE		Bruno scuro				MIP-658 2008 Rev 1.0
	RESIDUO A 105 °C	%	91.4	± 3.9		0.1	CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
	CARBONIO ORGANICO	% C su s.s.	37.2	± 2.6	>=20	0.1	DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met VII.3
*	FOSFORO TOTALE	% P su s.s	2.72		>=0.4	0.001	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007
	AZOTO TOTALE	% N su s.s.	4.72		>=1.5	0.01	DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met. XIV.1
	pH		6.50	± 0.5			CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985
	ANTIMONIO	mg/kg Sb su s.s.	N.R.			2	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007
	ARSENICO	mg/kg As su s.s.	7.3	± 4.2		2	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007
	BERILLIO	mg/kg Be su s.s.	N.R.			1	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007
	CADMIO	mg/kg Cd su s.s.	N.R.		20	1	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007
	CROMO TOTALE	mg/kg Cr su s.s.	34	± 23	750	2	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007
	CROMO ESAVALENTE	mg/kg Cr su s.s.	N.R.		0.5	0.1	UNI EN 15192:2007

QS. Ihr Prüfsystem für Lebensmittel.

ilac-MRA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0147

C.F. e P.IVA 03378780245 - cap. soc. € 150.000,00 i.v
reg. imp. di VI 03378780245
Direzione e Coordinamento AGROLAB GmbH

R&C Lab S.r.l.
Via Retrone 29/31
36077 Altavilla Vicentina VI - Italy
Tel: +39 0444 349040 Fax: +39 0444 349041
E-mail: rc@rclabsrl.it Website: www.rclabsrl.it

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Rapporto di prova Nr. 77007 - 14

Prove	Unità di misura	Valore	(I) Incertezza estesa Interv. fiduciario	(L) Limiti di riferimento	(N) Limite di rilevabilità	Metodo di prova
MERCURIO	mg/kg Hg su s.s.	1.20	± 0.6	10	0.5	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007
NICHEL	mg/kg Ni su s.s.	15.7	± 6.9	300	2	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007
PIOMBO	mg/kg Pb su s.s.	35	± 16	750	2	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007
POTASSIO	% K su s.s.	0.244			0.0002	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007
RAME	mg/kg Cu su s.s.	315	± 54	1000	2	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007
SELENIO	mg/kg Se su s.s.	3.7	± 2		1	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007
STAGNO	mg/kg Sn su s.s.	20	± 11		2	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007
* TALLIO	mg/kg Tl su s.s.	N.R.			1	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007
* TELLURIO	mg/kg Te su s.s.	N.R.			1	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007
COBALTO	mg/kg Co su s.s.	4.8	± 4.8		2	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007
VANADIO	mg/kg V su s.s.	10.8			2	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007
ZINCO	mg/kg Zn su s.s.	900	± 190	2500	2	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI		:				EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
Fluorene	mg/kg su s.s.	N.R.			0.01	
Fenantrene	mg/kg su s.s.	N.R.			0.01	
Fluorantene	mg/kg su s.s.	N.R.			0.01	
Benzo(a)pirene	mg/kg su s.s.	N.R.			0.01	
Benzo(g,h,i)perilene	mg/kg su s.s.	N.R.			0.01	
Indeno(1,2,3-cd)pirene	mg/kg su s.s.	N.R.			0.01	
Acenaftene	mg/kg su s.s.	N.R.			0.01	
Benzo(a)antracene	mg/kg su s.s.	N.R.			0.01	
Benzo(k)fluorantene	mg/kg su s.s.	N.R.			0.01	
Benzo(b+j)fluorantene	mg/kg su s.s.	N.R.			0.01	
Crisene	mg/kg su s.s.	N.R.			0.01	
Dibenzo(a,h)antracene	mg/kg su s.s.	N.R.			0.01	
Pirene	mg/kg su s.s.	N.R.			0.01	
Benzo(e)pirene	mg/kg su s.s.	N.R.			0.01	
Sommatoria medium bound idrocarburi policiclici aromatici (secondo D.G.R.V. 235/09)	mg/kg su s.s.	0.055		6		
* POLICLOROBIFENILI		:				EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
* 2,4,4'-TrCB (PCB-28)	mg/kg su s.s.	N.R.			0.01	
* 2,2',5,5'-TeCB (PCB-52)	mg/kg su s.s.	N.R.			0.01	
* 2,2',4,5,5'-PeCB (PCB-101)	mg/kg su s.s.	N.R.			0.01	
* 2,3',4,4',5-PeCB (PCB-118)	mg/kg su s.s.	N.R.			0.01	
* 2,2',3,4,4',5'-HxCB (PCB-138)	mg/kg su s.s.	N.R.			0.01	
* 2,2',4,4',5,5'-HxCB (PCB-153)	mg/kg su s.s.	0.0120	± 0.0042		0.01	
* 2,2',3,4,4',5,5'-HpCB (PCB-180)	mg/kg su s.s.	N.R.			0.01	
* Sommatoria medium bound policlorobifenili (secondo D.G.R.V. 235/09)	mg/kg su s.s.	0.042	± 0.004	0.8		
POLICLORO DIBENZO-P-DIOSSINE		:				EPA 8280B 2007
2,3,7,8-TCDD	ng/kg su s.s.	N.R.			0.5	

C.F. e P.IVA 03378780245 - cap. soc. € 150.000,00 i.v
reg. imp. di VI 03378780245
Direzione e Coordinamento AGROLAB GmbH

QS. Ihr Prüfsystem für Lebensmittel.

ilac-MRA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0147

R&C Lab S.r.l.
Via Retrone 29/31
36077 Altavilla Vicentina VI - Italy
Tel.: +39 0444 349040 Fax: +39 0444 349041
E-mail: rc@rclabsrl.it Website: www.rclabsrl.it

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data: 26/09/2014

Rapporto di prova Nr. 77007 - 14

Prove	Unità di misura	Valore	(I) Incertezza estesa Interv. fiduciario	(L) Limiti di riferimento	(N) Limite di rilevabilità	Metodo di prova
1,2,3,7,8-PeCDD	ng/kg su s.s.	N.R.			2.5	
1,2,3,4,7,8-HxCDD	ng/kg su s.s.	N.R.			2.5	
1,2,3,6,7,8-HxCDD	ng/kg su s.s.	N.R.			2.5	
1,2,3,7,8,9-HxCDD	ng/kg su s.s.	N.R.			2.5	
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	ng/kg su s.s.	66.6			2.5	
OCDD	ng/kg su s.s.	443			5	
POLICLORO DIBENZOFURANI		:				EPA 8280B 2007
2,3,7,8-TCDF	ng/kg su s.s.	3.85			0.5	
1,2,3,7,8-PeCDF	ng/kg su s.s.	3.75			2.5	
2,3,4,7,8-PeCDF	ng/kg su s.s.	6.28			2.5	
1,2,3,4,7,8-HxCDF	ng/kg su s.s.	9.7			2.5	
1,2,3,6,7,8-HxCDF	ng/kg su s.s.	N.R.			2.5	
2,3,4,6,7,8-HxCDF	ng/kg su s.s.	N.R.			2.5	
1,2,3,7,8,9-HxCDF	ng/kg su s.s.	N.R.			2.5	
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	ng/kg su s.s.	22.3			2.5	
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	ng/kg su s.s.	6.15			2.5	
OCDF	ng/kg su s.s.	70.2			5	
Equivalente di tossicità I-TEQ medium bound (NATO CCMS 1988)	ng/kg su s.s.	7.77		50		
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI		:				EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006
Benzene	mg/kg su s.s.	N.R.			0.5	
1,3-BUTADIENE	mg/kg su s.s.	N.R.			1	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006
IDROCARBURI PESANTI C > 12	mg/kg su s.s.	3710			10	UNI EN 14039:2005
IDROCARBURI LEGGERI C < = 12	mg/kg su s.s.	N.R.			1	EPA 5021A 2003 + EPA 8015C 2007
IDROCARBURI TOTALI (Sommatoria medium bound idrocarburi leggeri C<12 e pesanti C>12)	mg/kg su s.s.	3710				EPA 8015C 2007 + UNI EN 14039:2005
IDROCARBURI ALIFATICI C5÷C8	mg/kg su s.s.	N.R.			5	EPA 5035A 2002 + MADEP VPH Mag 2004 Rev 1.1
IDROCARBURI AROMATICI C9÷C10		:				EPA 5035A 2002 + MADEP VPH Mag 2004 Rev 1.1
Cumene	mg/kg su s.s.	N.R.			0.5	
Naftalene	mg/kg su s.s.	N.R.			0.5	
Dipentene	mg/kg su s.s.	N.R.			0.5	
Sommatoria medium bound cumene, dipentene, naftalene	mg/kg su s.s.	0.75				
OLI MINERALI (C10-C40)	mg/kg su s.s.	3710	± 700		10	UNI EN 14039:2005
* POTERE CALORIFICO INFERIORE A VOLUME COSTANTE	kcal/kg su s.s.	3880	± 670			UNI EN 15400:2011
* CLORO TOTALE	% Cl	0.0439			0.01	UNI EN 15408:2011

N.R. = Non rilevabile
* Prova non rientrante nell'accreditamento ACCREDIA
(I) L'incertezza estesa è espressa indicandone il semi-intervallo preceduto dal simbolo ± mentre l'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷. L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura uguale a 2, per un livello di probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà maggiore o uguale a 10
(C) R&C LAB non è responsabile della fase di campionamento; i risultati delle prove sono stati ottenuti sulla base dei dati dichiarati.
(N) Nel presente rapporto di prova, per Limite di rilevabilità si intende il limite inferiore del campo di applicazione del metodo, valore di soglia al di sotto del quale si sceglie di non riportare alcun risultato numerico per il parametro in oggetto. Tale limite è fornito direttamente dal metodo normato oppure viene scelto sulla base dei limiti di rivelabilità sperimentali (MDL/MQL, LOD/LOQ,

QS. Ihr Prüfsystem für Lebensmittel.

ilac-MRA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0147

C.F. e P.IVA 03378780245 - cap. soc. € 150.000,00 i.v
reg. imp. di VI 03378780245
Direzione e Coordinamento AGROLAB GmbH

R&C Lab S.r.l.
Via Retrone 29/31
36077 Altavilla Vicentina VI - Italy
Tel. +39 0444 349040 Fax +39 0444 349041
E-mail: rc@rclabsrl.it Website: www.rclabsrl.it

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Rapporto di prova Nr. 77007 - 14

Prove	Unità di misura	Valore	(I) Incertezza estesa Interv. fiduciario	(L) Limiti di riferimento	(N) Limite di rilevabilità	Metodo di prova

ecc.), in modo da non dover essere modificato nel tempo o in base alle caratteristiche chimiche, fisiche o microbiologiche del singolo campione. Per i metodi EPA corrisponde al Reporting Limit (RL).
(L) Riferimenti normativi:

NOTE DI LEGGE

Sono indicati i limiti secondo D.G.R.V. 568/05, All.1, Tab.A, come modificata dalla D.G.R.V. 235/2009, All.C, per i seguenti parametri:
- metalli (Cd, Cr tot, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn)
- IPA
- PCB
- PCDD/F

Sono indicati i limiti secondo D.Lgs. 99/92, All.1B per i seguenti parametri:
- carbonio organico
- fosforo totale
- azoto totale

Si specifica che i limiti previsti dal D.Lgs. 99/92, All.1B per i metalli (Cd, Hg, Ni, Pb, Cu e Zn) coincidono con quelli indicati dalla D.G.R.V. 568/05 e s.m.i..

PARERI ED INTERPRETAZIONI

Sulla base delle analisi effettuate sono formulate le seguenti considerazioni.

CONSIDERAZIONI AI SENSI DELLA PARTE IV DEL D.LGS. NR. 152/2006 E DELLA DECISIONE 2000/532/CE

I parametri da determinare sono stati indicati dalla Committente.

Ai sensi dell'art. 2 della Decisione 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni 2001/118, 2001/119, 2001/573, sulla base di quanto indicato dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (comprese le modifiche apportate dal D.Lgs. 205/10 e dalla Legge 28/2012), Parte IV, Allegati D ed I, in riferimento alle caratteristiche di pericolo, il campione in esame risulta:

RIFIUTO NON PERICOLOSO

(CODICE CER **19 08 05** - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane)

Il Direttore Tecnico
(Dr. Saccon Mauro)

ORDINE DEI CHIMICI PROVINCIA DI VICENZA
DOTT. MAURO SACCON
CHIMICO
N.174

QS. Ihr Prüfsystem für Lebensmittel.

ilac-MRA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0147

C.F. e P.IVA 03378780245 - cap. soc. € 150.000,00 i.v
reg. imp. di VI 03378780245
Direzione e Coordinamento AGROLAB GmbH

Modulo di Caratterizzazione di base dei rifiuti

Caratterizzazione di base del rifiuto (Ai sensi dell'articolo 11, comma 1 e 2 del D.Lgs.n.36/03 e dell'Allegato 1 del Decreto 27 settembre 2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica)

Scheda da compilare a carico del produttore dei rifiuti al fine di fornire informazioni fondamentali sulle caratteristiche dei rifiuti e per valutare l'ammissibilità all'impianto della Discarica Comprensoriale - Località Sulizano Scurelle.

La scheda deve essere compilata dal produttore per ciascuna tipologia di rifiuto e per ciascuna unità locale di produzione del rifiuto che si intende conferire e ogniqualvolta vi si verifichi una variazione significativa del processo che origina il rifiuto o sia variata l'origine e **comunque una volta all'anno**

Codice Europeo del rifiuto - C.E.R.

Data Compilazione della scheda: 24/09/2014 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 5 |

1. Identificazione del Produttore/Detentore del Rifiuto

Nome o Ragione Sociale: _ **Agenzia per la depurazione - Servizio gestione degli impianti**

Sede Legale (Via/Piazza): _ **Via A.Pranzelores** **N° 2 9**

Comune: **Trento** CAP **38121** Provincia **TN**

Telefono: **0461-492400** fax : **0461.492420** e-mail: **gestione.adep@provincia.tn.it**

Codice Fiscale: **0 0 3 3 7 4 6 0 2 2 4** P.IVA: **0 0 3 3 7 4 6 0 2 2 4**

Descrizione dell'attività economica: _____

2. Luogo di Produzione del Rifiuto

Unità locale di produzione del rifiuto (Via/Piazza): Impianto di essiccamento .
Gestore ATI SEA SpA - VOMM Impianti e Processi SpA

Località .Campagna

Comune: Villa Agnedo CAP : 38059 Provincia: Trento

3. Motivo della compilazione della scheda

- [x] comunicazione per l'inizio del conferimento
- [ ] comunicazione annuale
- [ ] variazione significativa del processo
- [ ] variazione dell'origine processo

4. Descrizione della Fonte e/o dell'origine dei rifiuti

Essiccamento termico del fango biologico prodotto dalla depurazione delle acque reflue urbane.

5. Descrizione del processo che ha prodotto i rifiuti

I rifiuti sono regolarmente generati dallo stesso processo ? ❶ SI ☐ NO

Se "SI", descrivere il processo

Essiccamento termico del fango disidratato prodotto dalla depurazione delle acque reflue

6. Descrizione delle materie prime e prodotti presenti nei rifiuti

Nome	Nome
fanghi di depurazione biologica 90 %	
acqua < 10 %	
eventuali tracce di flocculanti chimici: polielettrolita, cloruro ferrico	

7. Descrizione dell'eventuale trattamento dei rifiuti ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (stabilizzazione, vagliatura, riduzione volumetrica, etc.)

Trattamento Presente ❶ Non presente

Se il trattamento è presente, procedere alla sua descrizione, altrimenti spiegare perché tale trattamento non è considerato necessario

Essiccamento termico

8. Caratteristiche dei rifiuti

Descrizione del rifiuto

Rifiuto organico

Odore

- ☐ Inodore
- ☐ Odore di materiale in fermentazione
- ☐ Odore di materiale in putrefazione
- ❶ Altro (descrivere): _ Sgradevole

Colore

marron - grigio

Morfologia

Stato Fisico

- ❶ Solido polverulento
- ☐ Fangoso palabile
- ☐ Solido non polverulento
- ☐ Fangoso non palabile
- ☐ Altro (descrivere): _____

Capacità di produrre percolato

- ☐ nessuna
- ☐ bassa
- ☐x media
- ☐ alta

Capacità di produrre polveri

- ☐ nessuna
- ❶ bassa
- ☐ media
- ☐ alta

9. Descrizione dell'eventuale percolato

- ☐ Odore
- ☐ Colore
- ☐ Altro (descrivere):

10. Pericolosità dei rifiuti

Pericolosità ai sensi della decisione 2000/532/CE e smi, sulla base di quanto riportato nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

- ☐ Rifiuto Pericoloso
- ❶ Rifiuto non Pericoloso

Se necessario indicare le precauzioni da prendere presso l'impianto della DISCARICA COMPRENSORIALE di SULIZANO - Scurelle

Materiale di origine fecale, possibile rischio biologico di trasmissione malattie batteriche e virali; non toccare il materiale con le mani nude, in caso di contatto anche accidentale lavare con acqua e detergente; non consumare pasti in prossimità del deposito del rifiuto.

11. Caratterizzazioni analitiche

Test di cessione

- ☐ Eseguito. I valori sono entro i limiti della tab. 2 del D.M. 3 Agosto 2005
- ☐ Eseguito. Uno o più valori superano i limiti della tab. 2 del D.M. 3 Agosto 2005
- ☐ Una copia del certificato è allegato alla presente scheda
- ☐ Eseguito. Indicare la Norma Tecnica di Riferimento:
- ❶ Non eseguito a seguito emanazione D.P.P. dd. 14/07/09 n. 13-15/Leg

Contaminanti organici

- ☐ Eseguito. I valori sono entro i limiti della tab. 3 del D.M. 3 Agosto 2005
- ☐ Eseguito. Uno o più valori superano i limiti della tab. 3 del D.M. 3 Agosto 2005
- ☐ Una copia del certificato è allegata alla presente scheda
- ☐ Eseguito. Indicare la Norma Tecnica di Riferimento:
- ❶ Non eseguito a seguito emanazione D.P.P. dd. 14/07/09 n. 13-15/Leg

12. Categoria Discarica

Indicazione al tipo di discarica per lo smaltimento

- ☐ Discarica Inerti
- ☐ Discarica di Rifiuti Pericolosi
- ❶ Discarica di Rifiuti non Pericolosi

13. Esclusioni

Il rifiuto è presente tra quelli non ammessi in discarica, come elencato all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36	☐ SI	❶ NO
Il rifiuto è stato diluito o miscelato al solo fine di renderlo conforme ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36	☐ SI	⊘ NO

14. Dichiarazioni del Produttore/Detentore

A)

Il sottoscritto Ing. Giovanni Battista Gatti Sostituto Dirigente del Servizio gestione degli impianti - ADEP, dichiara che quanto dichiarato nei punti da 1 a 14 del presente documento "Modulo di Caratterizzazione di base dei rifiuti" corrisponde a verità e di essere consapevole delle responsabilità penali e civili previste dalla legge per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Si impegna inoltre a dare immediata comunicazione e di ripresentare alla Discarica Comprensoriale di Sulizano la presente scheda debitamente compilata in caso di eventuali variazioni delle caratteristiche del rifiuto e/o dell'origine e/o del processo produttivo che lo genera e comunque una volta all'anno.

Data: 24/09/2014 TRENTO

Timbro del Produttore/Detentore e firma del S.Dirigente

B)

Il sottoscritto Ing. Giovanni Battista Gatti Sostituto Dirigente del Servizio gestione degli impianti - ADEP, dichiara che nella tipologia di rifiuto oggetto del presente "Modulo di Caratterizzazione di base dei rifiuti" sono categoricamente esclusi:

a) I rifiuti prodotti contaminati da sostanze pericolose a causa dei processi produttivi adottati;

b) I rifiuti di seguito elencati:
- Lastre in cemento amianto (eternit);
- Carta catramata e guaine bituminose;
- Rifiuti inerti;
- Lane di vetro e di roccia;
- Carcasse di pneumatici;
- contenitori vuoti (fusti,latte,lattine in plastica, vetro e metallo) sacchi e sacchetti di carta e plastica, contaminati da sostanze o preparati classificati e contrassegnati con etichette di pericolo (fiamma,morte,Xn-nocivo,corrosivo,ecc.) e tutti i contenitori (bonificati e non) che hanno contenuto prodotti chimici di base (colle,vernici,inchiostri,ecc.);

Data: 24/09/2014 TRENTO

Timbro del Produttore/Detentore e firma del Dirigente